

competente del paese di origine o di provenienza, da cui si rilevi che tali requisiti sono soddisfatti. Questi certificati concerneranno i precisi elementi di fatto presi in considerazione nel paese ospitante.

3. I documenti rilasciati conformemente ai paragrafi 1 e 2 dovranno, al momento della presentazione, essere di data non anteriore a tre mesi.

4. Gli Stati membri designano, entro il termine di cui all'articolo 7, le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti di cui sopra e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

5. Quando nello Stato membro ospitante la capacità finanziaria deve essere provata, tale Stato considera

gli attestati rilasciati dalle banche del paese di origine o di provenienza equivalenti a quelli rilasciati nel proprio territorio.

Articolo 7

Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di sei mesi a decorrere dalla notificazione e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 15 ottobre 1968.

Per il Consiglio
Il Presidente
G. SEDATI

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 15 ottobre 1968

relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate attinenti ai servizi personali (ex classe 85 CITI) :

1. ristoranti e spacci di bevande (gruppo 852 CITI)
2. alberghi e simili, terreni per campeggio (gruppo 853 CITI)

(68/368/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 54, paragrafo 2, l'articolo 57, l'articolo 63, paragrafo 2, e l'articolo 66,

visto il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento ⁽¹⁾, in particolare il titolo V, secondo e terzo comma,

visto il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi ⁽²⁾, in particolare il titolo VI, secondo e terzo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽³⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽⁴⁾,

considerando che i programmi generali prevedono, oltre alla soppressione delle restrizioni, la necessità di esaminare se tale soppressione debba essere preceduta, accompagnata o seguita dal reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli nonché dal coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso alle attività considerate e l'esercizio di queste ultime e se, in attesa del riconoscimento e del coordinamento, debba essere eventualmente applicato un regime transitorio;

considerando che, nel settore delle attività dei ristoranti, degli spacci di bevande e degli alberghi, non tutti gli Stati membri prevedono condizioni di accesso e di

⁽¹⁾ GU n. 2 del 15. 1. 1962, pag. 36/62.

⁽²⁾ GU n. 2 del 15. 1. 1962, pag. 32/62.

⁽³⁾ GU n. 23 del 5. 2. 1966, pag. 357/66.

⁽⁴⁾ GU n. 205 del 7. 12. 1965, pag. 3074/65.

esercizio per le attività in questione; che esistono talvolta libertà di eccesso e di esercizio, tal'altra norme rigorose che prescrivono il possesso di un titolo per l'ammissione all'attività professionale;

considerando che, tenuto conto dell'esistenza di una regolamentazione in alcuni Stati membri e dell'assenza della stessa in altri Stati membri, non è apparso possibile procedere al previsto coordinamento in concomitanza con la soppressione delle restrizioni; che tale coordinamento dovrà essere attuato in una fase ulteriore;

considerando tuttavia che, in mancanza di tale coordinamento immediato, è opportuno facilitare l'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nelle attività considerate mediante l'adozione di misure transitorie, quali quelle previste dai programmi generali, e ciò in primo luogo per evitare che siano oltremodo ostacolati i cittadini di quegli Stati membri in cui l'accesso alle attività in questione non è soggetto ad alcuna condizione;

considerando che, per ovviare a questa conseguenza, le misure transitorie devono consistere principalmente nell'ammettere, nei paesi ospitanti nei quali l'accesso alle attività considerate è soggetto a regolamentazione, come condizione sufficiente di questo accesso, l'esercizio effettivo della professione in un paese della Comunità diverso dal paese ospitante durante un periodo ragionevole e abbastanza vicino nel tempo, nel caso non sia richiesta una formazione preliminare per garantire che il beneficiario sia in possesso di conoscenze professionali equivalenti a quelle richieste ai cittadini;

considerando che i vari Stati membri attribuiscono talvolta un carattere diverso a talune attività cui si applica la direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate attinenti ai servizi personali (ex classe 85 CITI): 1. ristoranti e spacci di bevande (gruppo 852 CITI), 2. alberghi e simili; terreni per campeggio (gruppo 853 CITI) ⁽¹⁾, con il risultato che ciò che in uno Stato è considerato come attività compresa nei servizi personali può in un altro essere considerato come attività compresa nelle industrie alimentari; che per risolvere le difficoltà derivanti da tali divergenze è necessario in ciascun caso fare riferimento

alle definizioni che figurano nella legislazione del paese ospitante per la scelta della direttiva relativa alle modalità delle misure transitorie da applicare;

considerando che è opportuno prevedere, per gli Stati che non subordinano ad alcuna regolamentazione l'accesso alle attività considerate, la possibilità di essere autorizzati, ove occorra, per una o più attività, di esigere dai cittadini degli altri Stati membri la prova che essi sono qualificati per esercitare l'attività considerata nel paese di provenienza, al fine di evitare in particolare, in questi Stati, un afflusso sproporzionato di persone che non avrebbero potuto soddisfare alle condizioni di accesso e di esercizio richieste nel loro paese di provenienza;

considerando che simili autorizzazioni possono essere ammesse soltanto con grande prudenza, poiché, ove fossero troppo generalizzate, potrebbero ostacolare la libera circolazione; che occorre quindi delimitarle nel tempo e nell'ambito di applicazione e affidare alla Commissione, alla stregua di quanto il trattato ha generalmente previsto per le clausole di salvaguardia, il compito di autorizzare l'applicazione di tali misure;

considerando che le misure previste nella presente direttiva non avranno più motivo di essere quando il coordinamento delle condizioni di accesso all'attività in causa e di esercizio di quest'ultima, nonché il mutuo riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli obbligatori saranno stati attuati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1. Gli Stati membri adottano, alle condizioni di seguito indicate, le seguenti misure transitorie sia per lo stabilimento nel loro territorio delle persone fisiche e delle società di cui al titolo I dei programmi generali, sia per la prestazione dei servizi da parte di dette persone e società, in appresso denominate beneficiari, nel settore delle attività non salariate indicate al paragrafo 2.

2. Tali attività sono quelle a cui si applica la direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate attinenti ai servizi personali (ex classe 85 CITI): 1. ristoranti e spacci di bevande (gruppo 852 CITI), 2. alberghi e simili; terreni per campeggio (gruppo 853 CITI).

⁽¹⁾ Vedi pag. 16 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 2

Qualora, secondo la legislazione di uno Stato membro, talune attività non rientrino nel settore delle attività dei servizi personali, ma piuttosto in quello delle industrie alimentari, occorre applicare per tali attività, in detto Stato membro, la direttiva relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore in questione.

Articolo 3

Gli Stati membri nei quali si richiedono requisiti di qualificazione per l'accesso ad un'attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e per il relativo esercizio, provvedono affinché, prima dello stabilimento o prima di cominciare ad esercitare un'attività temporanea, il beneficiario sia informato, a sua richiesta, della regolamentazione da cui sarebbe disciplinata l'attività che il beneficiario stesso prevede di esercitare.

Articolo 4

1. Qualora, in uno Stato membro, l'accesso ad una delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o l'esercizio delle stesse sia subordinato al possesso di conoscenze e attitudini generali, commerciali o professionali, tale Stato membro riconosce come prova sufficiente di tali conoscenze e attitudini l'esercizio effettivo in un altro Stato membro dell'attività considerata:

- a) per tre anni consecutivi, a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'azienda;
- b) ovvero per due anni consecutivi, a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'azienda qualora il beneficiario possa comprovare di aver ricevuto, per l'attività prescelta, una formazione professionale preliminare, attestata da certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente;
- c) ovvero per due anni consecutivi, a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'azienda, qualora il beneficiario possa comprovare d'aver esercitato, a titolo dipendente, la professione in questione per almeno tre anni;
- d) ovvero per tre anni consecutivi, a titolo dipendente, qualora il beneficiario possa comprovare di aver ricevuto, per l'attività prescelta, una formazione professionale preliminare attestata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata piena-

mente valida da un organismo professionale competente.

Lo Stato ospitante può esigere dai cittadini degli altri Stati membri, nella misura in cui lo esiga dai propri cittadini, che essi abbiano esercitato l'attività considerata e che abbiano ricevuto la formazione professionale nello stesso ramo di attività di quello in cui il beneficiario chiede di stabilirsi nel paese ospitante.

2. Nei casi previsti al paragrafo 1, lettere a) e c), questa attività non deve essere terminata da più di dieci anni alla data del deposito della domanda, conformemente all'articolo 6, paragrafo 2. Tuttavia, qualora in uno Stato membro sia fissato per i cittadini di quello Stato un termine più breve, esso può essere del pari applicato ai beneficiari.

Articolo 5

1. Qualora, in uno Stato membro, l'accesso ad una delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o l'esercizio di tali attività non sia subordinato al possesso di conoscenze e attitudini generali, commerciali o professionali, in caso di gravi difficoltà risultanti dall'applicazione della direttiva del Consiglio di cui all'articolo 1, paragrafo 2, detto Stato può chiedere alla Commissione l'autorizzazione, per un periodo limitato e per una o più attività determinate, a esigere dai cittadini degli altri Stati membri che intendano esercitare tali attività nel suo territorio la prova che essi hanno la qualifica richiesta per esercitarle nel paese di provenienza o a titolo indipendente o in qualità di dirigenti di azienda.

Tale facoltà non può essere esercitata nei confronti delle persone il cui paese di provenienza non subordina l'accesso alle attività di cui trattasi alla prova di determinate conoscenze, come pure nei confronti di quelle che risiedono nel paese ospitante da almeno cinque anni.

2. Su richiesta debitamente motivata dello Stato membro interessato, la Commissione stabilisce senza indugio le condizioni e le modalità di applicazione dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 6

1. È considerata come esercitante un'attività di dirigente d'azienda ai sensi degli articoli 4 e 5 ogni persona che abbia esercitato in un'impresa del settore professionale corrispondente:

- a) la funzione di capo d'azienda o di direttore di succursale;

- b) la funzione di imprenditore o capo d'azienda aggiunto, se tale funzione comporta una responsabilità corrispondente a quella dell'imprenditore o del capo di azienda rappresentato;
- c) la funzione di dirigente con mansioni caratteristiche della professione e responsabile di almeno un reparto dell'azienda.

2. La prova che le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, o all'articolo 5, paragrafo 1, sono soddisfatte risulta da un'attestazione rilasciata dall'autorità o organismo competente del paese di provenienza, che l'interessato dovrà presentare a sostegno della sua domanda di autorizzazione ad esercitare nel paese ospitante la o le attività in questione.

3. Gli Stati membri designano, entro il termine di cui all'articolo 8, le autorità e gli organismi competenti per il rilascio delle attestazioni suddette e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

Articolo 7

Le disposizioni della presente direttiva restano applicabili fino all'entrata in vigore delle disposizioni

per il coordinamento delle regolamentazioni nazionali riguardanti l'accesso alle attività di cui trattasi e l'esercizio delle stesse.

Articolo 8

Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di sei mesi a decorrere dalla notificazione e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 9

Gli Stati membri si curano di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 15 ottobre 1968.

Per il Consiglio
Il Presidente
G. SEDATI

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 15 ottobre 1968

concernente l'attuazione della libertà di stabilimento per le attività non salariate della distribuzione dei film

(68/369/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 54, secondo e terzo comma,

visto il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento ⁽¹⁾ e particolarmente il titolo IV,

vista la direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1963, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi in materia di cinematografia ⁽²⁾ e la seconda direttiva del Consiglio, del

13 maggio 1965, relativa all'applicazione delle disposizioni dei programmi generali per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi in materia di cinematografia ⁽³⁾,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽⁴⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽⁵⁾,

considerando che, conformemente al titolo IV E del programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento, il mercato comune

⁽¹⁾ GU n. 2 del 15. 1. 1962, pag. 36/62.

⁽²⁾ GU n. 159 del 2. 11. 1963, pag. 2661/63.

⁽³⁾ GU n. 85 del 19. 5. 1965, pag. 1437/65.

⁽⁴⁾ GU n. 307 del 18. 12. 1967, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU n. 302 del 13. 12. 1967, pag. 10.